

SCHEMA DI NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELLA CASSA  
PENSIONI DI TORINO

Art. 1

L'Istituto liquidatore procederà, entro 90  
giorni della data del Decreto reale di cui all'art. 22  
della legge 4 aprile 1918, n° 305 :

a) alla determinazione dei diritti dei singoli so-  
ci, assegnando per ciascuna quota annua di iscrizione  
l'ammontare dei versamenti fatti, aumentati dei rela-  
tivi interessi calcolati sulla base del rendimento me-  
dio annuo degli investimenti, e delle quote di benefi-  
cio derivanti dalla mortalità e dalle decadenze veri-  
ficatesi in ciascuno degli anni durante i quali il so-  
cio ha partecipato alla Cassa.

b) all'accertamento della situazione patrimoniale  
della Cassa Pensione.

c) alla determinazione delle quote percentuali di  
patrimonio spettanti a ciascuna quota di iscrizione.

A  
/

J

